

LO HA STABILITO IL TRIBUNALE DI PISA: È UTILE PER IL TRASFERIMENTO SUL POSTO COMUNE

Quinquennio di sostegno, valido anche il preruolo

DI CARLO FORTE

Il servizio sul sostegno prestato da supplente è valido per maturare i 5 anni necessari per chiedere il trasferimento sul posto comune. Lo ha stabilito la sezione lavoro del Tribunale di Pisa con la sentenza n. 135/2017 pubblicata il 15 giugno scorso. Il provvedimento, di cui si è avuta notizia solo in questi giorni, affronta l'annosa querelle dell'obbligo di permanenza quinquennale su posto di sostegno per i docenti di ruolo che insegnano questa specialità. Obbligo che costituisce condizione di procedibilità di eventuali domande di trasferimento dei docenti interessati per il passaggio da posto di sostegno a posto comune. La normativa di settore, compresa quella sulla mobilità, è tassativa

nell'imporre questa preclusione.

Tant'è che anche un eventuale passaggio da posto di sostegno ad altro posto di sostegno di altro ordine o grado di scuola comporta l'obbligo di ripetere l'intero quinquennio di permanenza nel nuovo ruolo di appartenenza. Per esempio, un docente di sostegno che abbia prestato servizio per tre anni nella scuola secondaria di I grado, se passa, sempre sul sostegno, alla scuola secondaria di II grado, deve prestare ex novo i 5 anni di servizio sul sostegno se vuole maturare il diritto a presentare la domanda di trasferimento da sostegno a posto comune. E in ogni caso deve sempre trattarsi di servizio di ruolo, a nulla rilevando che abbia prestato in passato analogo servizio sul sostegno con incarico a tempo determinato. Per effetto di queste norme alcuni docenti si erano visti rigettare la domanda di trasferimento, perché i cinque anni sul soste-

gno erano stati prestati una parte con incarichi a tempo determinato e l'altra parte in qualità di docenti di ruolo. Di qui l'esperimento dell'azione giudiziale, che si è conclusa con l'accoglimento del ricorso e la condanna dell'amministrazione anche al pagamento di 2 mila euro di spese legali più Iva (22%) e cassa per gli avvocati (4%).

Il giudice ha motivato la decisione facendo presente che la normativa europea vieta agli stati membri di operare differenze di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo e i dipendenti pubblici temporanei comparabili di uno stato membro, per il solo motivo che questi ultimi lavorano a tempo determinato, a meno che la differenza di trattamento non sia giustificata da ragioni oggettive. «E nel caso di specie», si legge nella sentenza, «non sembrano sussistere ragioni oggettive che possano giustificare il trattamento deteriore riservato agli insegnanti su sostegno».

